



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 208 del 13 agosto 2024

OGGETTO: FERRAGOSTO 2024 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO.

IL SINDACO

PREMESSO che il Ferragosto richiama sul territorio delle città costiere numerosi turisti e avventori e che la natura delle serate ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi assisterà agli eventi possa giungere i luoghi delle manifestazioni con bottiglie e contenitori di vetro;

CONSIDERATO che del contenuto della presente ordinanza si è discusso durante le riunioni tenutesi in Prefettura il 09/08/2024 e si ritiene quindi non necessaria la preventiva comunicazione prevista dall'art.54 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000);

VISTA l'ordinanza Sindacale n.102 del 26/04/2024 ad oggetto: *“Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini – anno 2024”*;

RITENUTO di integrare quanto già previsto nella suddetta ordinanza;

VISTA l'Ordinanza N. 238 del 06 novembre 2018 ad oggetto: *“Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile”* che impone:

- a tutti coloro che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande in occasione di sagre e manifestazioni, feste, ecc. svolti su area pubblica, nonché a coloro che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande all'interno della manifestazione in aree pubbliche e private ad uso pubblico servendosi di contenitori “usa e getta”, devono utilizzare esclusivamente materiale biodegradabile e compostabile, ferma restando la possibilità di impiegare materiali riutilizzabili, vietando di conseguenza, l'utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico non riciclabile;

- a tutti coloro che a qualsiasi titolo, distribuiscono alimenti e/o bevande per consumo all'esterno del proprio perimetro di pertinenza dell'attività o che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande in contenitori monouso, di utilizzare esclusivamente materiale biodegradabile e compostabile, ferma restando la possibilità di impiegare materiali riutilizzabili, vietando di conseguenza, l'utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico non riciclabile;

PRESO ATTO che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull'arenile l'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che “... le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande; ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile”;

VISTA l'Ordinanza balneare comunale n. 1/2024 e in particolare l'art.3 comma 4 che recita: “Sulle aree del demanio marittimo in concessione, i concessionari devono posizionare, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di illuminazione a fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari e delle spiagge nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana di maggio (sabato e domenica) e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno. Gli impianti devono rimanere accesi dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica. I predetti concessionari sono altresì invitati a prevedere, sulle rispettive aree in concessione, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di videosorveglianza oltreché servizi di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate o personale certificato.”;

RITENUTO per esigenze di sicurezza delle persone e delle strutture balneari, di ribadire l'obbligo a carico dei concessionari di stabilimento balneare, già previsto all'articolo 3 comma 4 dell'Ordinanza balneare comunale di cui sopra, di tenere accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. lgs 267/2000;

ORDINA

1) a CHIUNQUE in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro:

- dalle ore 19,00 di mercoledì 14 agosto 2024 sino alle ore 6,00 di giovedì 15 agosto 2024;
- dalle ore 19,00 di giovedì 15 agosto 2024 sino alle ore 6,00 di venerdì 16 agosto 2024;
- dalle ore 19,00 di venerdì 16 agosto 2024 sino alle ore 6,00 di sabato 17 agosto 2024;
- dalle ore 19,00 di sabato 17 agosto 2024 sino alle ore 6,00 di domenica 18 agosto 2024.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande nelle lattine e in contenitori di materiale biodegradabile / compostabile e la facoltà di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

2) che sia vietato accedere alle aree delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro;

3) che i concessionari di stabilimento balneare tengano accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Rimini;
- Al Questore di Rimini;
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando di Polizia Stradale;
- Alla Guardia di Finanza;

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P. , le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Cattolica, 13/08/2024

IL SINDACO
FRANCA FORONCHI / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)